



*Istituto per la vigilanza  
sulle assicurazioni  
private e di interesse collettivo*



**Ministero delle  
Attività  
Produttive**

D.G.A.M.T.C.

**CONVENZIONE**

**Ai sensi dell'art. 5, c.3, del D.M. 23 novembre 2004.  
Realizzazione di un progetto pilota per il monitoraggio della  
incidentalità degli autoveicoli.**

TRA

Il Ministero delle Attività Produttive – Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori, con sede in Roma, via Molise, 2 (C.F.80230390587) – nella persona del Direttore Generale dott.ssa Daniela Primicerio, nata a Roma, il 23 agosto 1947, la quale interviene nel presente atto per la sua espressa qualifica, domiciliata, ai sensi della presente Convenzione presso la sede del Ministero;

di seguito, anche Ministero o MAP

E

L'ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, con sede a Roma, Via del Quirinale, 21 (C.F. 80457380584) - nella persona del Presidente dott. Giancarlo Giannini, nato a Roma, il 23 aprile 1939, domiciliato per l'esercizio della specifica funzione presso la sede dell'Istituto;

di seguito ISVAP o Istituto, nonché le Parti.

**PREMESSO CHE**

I. La legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l'art.148, comma 1, ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

II. Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 124331 del 2002 istituisce il capitolo n. 1650, denominato “Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”, nello Stato di previsione del Ministero delle Attività Produttive;

III. Il decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 1157 del 23 novembre 2004 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, ha provveduto ad assegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo al Fondo derivante dalle sanzioni



*Istituto per la vigilanza  
sulle assicurazioni  
private e di interesse collettivo*



**Ministero delle  
Attività  
Produttive**

D.G.A.M.T.C.

amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori per un importo complessivo di € 55.128.308,00;

IV. In particolare, l'art. 5 prevede l'assegnazione di risorse finanziarie pari a € 7.000.000,00 all'ISVAP, allo scopo di realizzare un progetto pilota per il monitoraggio, in almeno cinque regioni italiane, della incidentalità degli autoveicoli, finalizzato al contenimento delle tariffe delle R.C.auto, attraverso l'utilizzo di dispositivi di posizionamento e controllo della velocità;

V. Inoltre l'art. 5 prevede che una convenzione tra le Parti deve definire le modalità di rendicontazione delle spese relative alla realizzazione dell'iniziativa di cui al medesimo comma 1, comprese quelle relative allo svolgimento delle attività e del controllo sul territorio;

VI. Le Parti ritengono opportuno avviare rapidamente le attività necessarie per la realizzazione di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 1157 del 23 novembre 2004

**CONSIDERATO CHE**

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo – ISVAP – Istituto con legge 12 agosto 1982, n. 576, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e svolge le funzioni di vigilanza di cui alle leggi e regolamenti in materia di assicurazione privata e di interesse collettivo nei confronti delle imprese italiane ed estere e degli altri enti che esercitano nel territorio della Repubblica l'attività di assicurazione e riassicurazione in qualsiasi ramo ed in qualsiasi forma;

L'ISVAP, tra le altre, svolge tutte le attività necessarie per la conoscenza del mercato assicurativo, comprese quelle di indagine statistiche con particolare riguardo alla prevenzione ed alla copertura dei rischi, ai sensi dell'art.4, comma 2, lett. a) della legge 576/1982.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art.1  
(Premesse)**

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.



*Istituto per la vigilanza  
sulle assicurazioni  
private e di interesse collettivo*



**Ministero delle  
Attività  
Produttive**

D.G.A.M.T.C.

**Art.2  
(Oggetto)**

1. La Convenzione si propone la regolamentazione dei rapporti fra ISVAP e MAP e le modalità di liquidazione delle risorse per la realizzazione del progetto pilota di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 1157 del 23 novembre 2004, nonché la definizione delle modalità di rendicontazione delle spese relative alla realizzazione dell'iniziativa di cui al medesimo comma 1, comprese quelle relative allo svolgimento delle attività e del controllo sul territorio.

**Art. 3  
(Attività dell'ISVAP)**

1. L'ISVAP, ai sensi del D.M. n. 1157 del 23 novembre 2004, svolge le seguenti attività:
  - a. scelta delle regioni nelle quali effettuare la sperimentazione garantendo la rappresentatività delle tre ripartizioni geografiche nord, centro e sud-isole, in base ai seguenti parametri da considerare con uguale peso:
    - i. la percentuale regionale di incidenti rispetto al valore nazionale;
    - ii. la percentuale regionale di popolazione residente rispetto al valore nazionale;
    - iii. la densità di circolazione espressa per ogni regione dal rapporto fra gli autoveicoli circolanti ed i chilometri di strade;
  - b. individuazione delle specifiche tecniche del dispositivo di posizionamento e controllo della velocità e del relativo fornitore;
  - c. definizione di tempi e modalità di realizzazione del progetto pilota;
  - d. individuazione, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, del fornitore del dispositivo e dei connessi servizi aggiuntivi;
  - e. stipula di una convenzione con le imprese di assicurazione che intendono aderire alla sperimentazione che deve prevedere:
    - i. uno sconto sulla polizza pari al 10%;
    - ii. nessun costo aggiuntivo per gli automobilisti partecipanti alla sperimentazione.
  - f. selezione degli autoveicoli partecipanti alla sperimentazione;
  - g. gestione statistica della sperimentazione, previa definizione della metodologia e delle variabili da osservare.
2. Le specifiche tecniche delle attività di cui alle precedenti lettere a), f) e g) sono riportate nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale alla presente convenzione.

**Art.4  
(Responsabili)**



*Istituto per la vigilanza  
sulle assicurazioni  
private e di interesse collettivo*



## **Ministero delle Attività Produttive**

D.G.A.M.T.C.

1. Per la gestione di quanto contenuto nella presente convenzione, ciascuna parte si impegna a comunicare all'altra, entro cinque giorni dalla sottoscrizione della stessa, i nominativi dei rispettivi referenti.

### **Art.5**

(Durata della convenzione)

1. La durata della presente convenzione è di 36 mesi, rinnovabile fino al termine della sperimentazione. Allo scadere dei primi trentasei mesi la presente convenzione si intende rinnovata automaticamente di semestre in semestre, salvo quanto potrà essere diversamente disposto da eventuali successive modificazioni dei provvedimenti istitutivi della sperimentazione.

### **Art. 6**

(Copertura degli oneri)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art.3, l'ISVAP è autorizzato ad utilizzare le somme assegnate dall'art. 5, comma 1, del D.M. n. 1157 del 23 novembre 2004. Le eventuali somme già liquidate che alla presentazione del rendiconto, di cui al successivo articolo 8, risultassero non utilizzate, sono versate dall'ISVAP nel bilancio dello Stato secondo le modalità che saranno indicate dal MAP.
2. Gli oneri e le spese generali sopportate dall'ISVAP e riferite alle attività di cui all'art.3 gravano sull'importo della sperimentazione. Detti oneri e spese sono stimate e accettate dalle Parti nella misura massima del 5%.
3. Per la copertura dei costi relativi all'attività di cui all'art.3 l'ISVAP potrà utilizzare gli interessi che maturano dal deposito bancario delle somme assegnate.

### **Art. 7**

(Erogazione)

1. Ai fini della gestione delle somme destinate alla sperimentazione, l'ISVAP istituisce una specifica contabilità separata.
2. L'importo di € 7.000.000 verrà versato dal MAP all'ISVAP con le seguenti modalità:
  - a. Il 30% dell'importo totale, a titolo di anticipazione, entro 30 giorni dalla registrazione del provvedimento di approvazione della presente convenzione presso l'Ufficio Centrale di Bilancio;
  - b. Il 60% entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della gara di individuazione del fornitore di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d);



*Istituto per la vigilanza  
sulle assicurazioni  
private e di interesse collettivo*



## **Ministero delle Attività Produttive**

D.G.A.M.T.C.

- c. La restante quota entro 60 giorni dalla presentazione della sperimentazione con presentazione da parte dell'ISVAP del rapporto finale;
  - d. I versamenti saranno effettuati dal MAP sul conto corrente bancario che l'ISVAP provvederà a comunicare.
3. Ai fini del presente articolo per versamento degli importi si intende la trasmissione da parte del MAP all'Ufficio Centrale di Bilancio dei relativi mandati informatici.

### **Art.8 (Rendicontazione)**

1. Ai fini della rendicontazione finale delle spese sostenute, comprese quelle relative all'attività di controllo sul territorio, l'ISVAP presenta al MAP la documentazione giustificativa costituita dall'elenco delle fatture e degli altri titoli di spesa unitamente ad un prospetto contabile che evidenzia gli importi iniziali, gli interessi maturati ed il conguaglio finale. La rendicontazione evidenzia, senza riferimento a titoli di spesa, oneri e spese generali sopportate dall'ISVAP nella misura massima del 15 % dell'importo di tutte le spese sostenute ai sensi dell'art. 6, comma 2.

### **Articolo 9 (Controllo e monitoraggio)**

1. Presso il MAP opera un Tavolo tecnico, avente il compito di esaminare alla fine di ogni quadrimestre i risultati della sperimentazione e dell'attività di controllo e monitoraggio, composto da:
  - due rappresentanti della Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, di cui uno con funzioni di coordinatore;
  - due rappresentanti dell'ISVAP.
2. Il Tavolo tecnico su proposta dell'ISVAP definisce, inoltre, i criteri e gli indirizzi per l'effettuazione delle attività di controllo e verifica sul territorio, che dovranno essere realizzati prevalentemente con strumenti telematici.

### **Art.10 (Riservatezza)**

1. L'attività di cui alla presente convenzione dovrà svolgersi nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.



*Istituto per la vigilanza  
sulle assicurazioni  
private e di interesse collettivo*



**Ministero delle  
Attività  
Produttive**

D.G.A.M.T.C.

2. Le Parti si impegnano a concordare le modalità di diffusione delle conclusioni della sperimentazione ed a condividere la diffusione e pubblicazione delle risultanze della sperimentazione, fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi o regolamenti.

**Art.11**

(Risoluzione anticipata)

1. Qualora, a seguito di modifica o abrogazione degli atti presupposti, l'oggetto della presente Convenzione fosse ritenuto superato, la Convenzione stessa potrà essere risolta anticipatamente da ciascuna delle parti, senza alcuna penalità, fermo restando il diritto dell'ISVAP di vedere riconosciuta la copertura dei costi sostenuti per le attività effettivamente svolte fino al momento della risoluzione.

**Art. 12**

(Efficacia)

1. La presente Convenzione avrà efficacia dalla data di registrazione da parte degli organi di controllo.

Roma 3 agosto 2005

In fede e a piena conferma di quanto sopra, la Parti si sottoscrivono come segue:

Per il Ministero delle Attività Produttive

Il Direttore Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori

(Daniela Primicerio)

Per l'ISVAP

Il Presidente

(Giancarlo Giannini)